

CONTRATTO DI APPALTO PER LA “FORNITURA DI UNA CAMERA DA VUOTO UHV” per il progetto iALMA”, CUP - Codice Unico di Progetto: C52I13000140001; CIG - Codice Identificativo di Gara: 7655308003, a seguito di “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” ai sensi dell’art. 63 comma 3 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e s.m.i., adottando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Stipulato in forma di scrittura privata e in modalità elettronica ex art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016 s.m.i.

L'anno duemilaventi, il giorno 24 del mese di aprile, utilizzando la modalità remota in ottemperanza con le vigenti restrizioni “COVID-19”, con il presente atto, valido a ogni effetto di legge,

TRA

la Dottoressa Isabella Pagano, nata a Pontedera (PI) il 23 aprile 1962, Codice Fiscale PGNSLL62D63G843F, Direttrice dello "Osservatorio Astrofisico di Catania" (per brevità di seguito citato anche come “OACT” o “Ente”), avente sede nel Comune di Catania, alla Via Santa Sofia, numero 78, Codice di Avviamento Postale 95123, Codice Fiscale 97220210583, Partita IVA 06895721006,

E

il signor Fabio MALATERRA, nato a Milano (MI) il 28 dicembre 1965, Codice Fiscale MLTFBA65T28F205W, domiciliato per la carica presso la “CINQUEPASCAL S.r.l.”, Società a responsabilità limitata, sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI) via Carpaccio, 35, Codice di Avviamento

Postale 20090, Partita IVA e Codice fiscale pari a 10977490159 (anche "Impresa"), nella sua qualità di legale rappresentante della predetta Impresa

PREMESSO CHE

- lo Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale istituito in attuazione del Decreto legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, con sede in Roma, viale del Parco Mellini 84, e avente Strutture di Ricerca e Sedi operative distribuite sul territorio nazionale;
- lo Osservatorio Astrofisico di Catania (OACT) è Struttura di Ricerca e centro di responsabilità e di spesa di secondo livello dello Istituto Nazionale di Astrofisica;
- con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dello INAF n.03/2019 del 29 gennaio 2019 la dottoressa Isabella Pagano è stata designata Direttrice dell'Osservatorio Astrofisico di Catania;
- con Decreto del Presidente del 5 febbraio 2019, numero 12, la dottoressa Isabella Pagano è stata nominata Direttore dell'Osservatorio Astrofisico di Catania, a decorrere dal 18 febbraio 2019 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, comma 10, dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica";
- con Determina Direttoriale del 7 febbraio 2019, numero 21, è stato conferito alla dottoressa Isabella Pagano, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", l'incarico di Direzione dello "Osservatorio Astrofisico di Catania";
- con la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAF 9 giugno

2015, n. 38/2015, lo “Osservatorio Astrofisico di Catania” è stato autorizzato ad avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del Codice, per l’acquisizione, nell’ambito delle finalità del progetto premiale “iALMA”, della strumentazione scientifica, fabbricata esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio e di sviluppo, necessaria alla realizzazione di un sistema per l’analisi di materiali tramite ablazione laser, ionizzazione e spettrometria di massa a tempo di volo che consentirà di potenziare le attività del Laboratorio di Astrofisica Sperimentale (L.A.Sp.);

- con la Determina del 18 ottobre 2017, n. 145, il Direttore pro-tempore dell’Ente ha disposto l’avvio di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (“Codice dei Contratti Pubblici” o “codice”), preceduta da *“avviso pubblico esplorativo, allo scopo specifico di sondare il mercato di riferimento, nazionale ed estero, in modo tale da verificare la presenza di operatori economici che siano in grado di rendere dal punto di vista tecnico la fornitura della strumentazione scientifica necessaria alla realizzazione di un sistema per l’analisi di materiali tramite ablazione laser, ionizzazione e spettrometria di massa a tempo di volo, che consentirà di potenziare le attività del Laboratorio di Astrofisica Sperimentale, per un importo stimato dell’appalto pari ad 845.000,00 euro”*, disponendo la pubblicazione di un Avviso esplorativo per sollecitare gli Operatori economici in possesso dei requisiti alla presentazione di manifestazione d’interesse relative alla fornitura in oggetto, nominando, ai sensi del combinato disposto art. 5 Legge 241/1990 e art. 31 del codice, il dottore

Alessandro Del Bove Orlandi quale responsabile unico del procedimento (RUP);

- con Determinazione a contrarre del 8 giugno 2018, numero 76, il Direttore dell'OACT, preso atto che il dottore Alessandro Del Bove Orlandi, nel frattempo comandato presso altro Ente pubblico di ricerca, non poteva efficacemente svolgere il ruolo di RUP come da Determina 145/2017, disponeva la nomina del dottore Ignazio Porceddu quale responsabile unico del procedimento in sostituzione del dottore Alessandro Del Bove Orlandi;

- con lettera prott. da n. 1519 a 1522 del 17 ottobre 2018 si trasmetteva agli Operatori economici l'invito a confermare interesse per l'affidamento della fornitura in parola, mediante presentazione di offerta da trasmettere entro e non oltre il giorno 20 novembre 2018;

- successivamente alla scadenza del termine di cui al capo precedente, con Determina 1/2019 veniva nominata la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le offerte pervenute;

- al termine dei lavori la Commissione giudicatrice proponeva quale aggiudicatario del Lotto 1, avente ad oggetto la "Fornitura di una camera da vuoto UHV", l'Impresa, per un importo ribassato di 266.340,00 (duecentosessantaseimilatrecentoquaranta/00) euro;

- con Determina numero 257 del 10 dicembre 2019 il Direttore dell'Ente:

- i) approvava gli atti e le risultanze della gara esperita con procedura negoziata per l'affidamento della "Fornitura di una camera da vuoto UHV";

- ii) aggiudicava la gara all'Impresa, per un importo netto pari a 266.340,00 euro;

- il RUP ha trasmesso la Relazione con allegati che informa in merito

all'esito positivo di comprova dei requisiti ex art. 80 del codice. Da detta Relazione risulta che a carico della "Cinquepascal S.r.l.", non sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del Codice. Il RUP segnala che sono in itinere i rinnovi di alcuni certificati;

- disposto che il contratto venga stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente, con oneri di bollo a carico dell'Impresa;

- ai sensi del combinato disposto articolo 93 comma 1 del codice e articolo 20 del Capitolato d'appalto, l'Impresa ha prodotto, a titolo di cauzione definitiva per la garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del contratto, la polizza fideiussoria numero 500015765, emessa dalla Allianz S.p.A., come consegnata in sede di stipulazione del contratto, con inizio validità in medesima data e scadenza 08/01/2021, di importo pari al 5,00 per cento (cinque per cento), in quanto somma ridotta del 50,00% (cinquanta per cento) ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Codice;

- l'Impresa ha adempiuto alla richiesta relativa alla comunicazione del conto corrente dedicato di cui alla Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

- l'Impresa ha adempiuto al pagamento del bollo dovuto, pari a euro 80,00 (ottanta/00), attraverso versamento a mezzo bonifico sul c/c bancario intestato all'Istituto Nazionale di Astrofisica, IBAN IT69S0100503309000000218500;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1.

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

ARTICOLO 2.

(Oggetto dell'Appalto)

Con il presente contratto, l'Ente, come sopra rappresentato, affida alla Impresa "Cinquepascal S.r.l.", avente sede legale in Trezzano sul Naviglio (MI), cap 20090, via Carpaccio 35, codice fiscale e partita IVA pari a 10977490159, che accetta, senza alcuna riserva, l'appalto per la "*Fornitura di una camera da vuoto UHV*", Lotto 1 della procedura identificata con CUP pari a C52I13000140001 e CIG pari a 7655308003, fornitura definita dal dossier di gara, con le condizioni migliorative presenti nelle offerte tecnica ed economica presentate dalla predetta Impresa, dai documenti che descrivono in modo specifico e dettagliato tutti gli aspetti che concorrono a definire le prestazioni che formano oggetto del presente contratto e dagli atti ad esso allegati o, in qualsiasi forma, da esso richiamati.

ARTICOLO 3.

(Normativa di riferimento)

1. Le parti prendono atto che le prestazioni che formano oggetto del presente contratto devono essere eseguite nel territorio nazionale e, in particolare, nel sito INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania, e, conseguentemente, concordano che, nel rispetto di quanto espressamente previsto dalla "Convenzione sulla Legge Applicabile alle Obbligazioni Contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980", sottoscritta in attuazione della Direttiva della Comunità Europea numero 80/934/CEE, e

dalla Legge 31 maggio 1995, numero 218, che ha riformato il "Sistema Italiano di Diritto Internazionale Privato", definendo "...l'ambito della giurisdizione italiana...", fissando "...i criteri per la individuazione del diritto applicabile..." e disciplinando la "...efficacia delle sentenze e degli atti stranieri...", alle stesse saranno applicate esclusivamente le norme dell'ordinamento giuridico italiano;

2. Le prestazioni che formano oggetto del presente contratto, come meglio specificate e dettagliate nella documentazione summenzionata, devono essere eseguite nel rispetto di condizioni, modalità, termini e oneri espressamente previsti e disciplinati dagli atti di gara e in conformità alle disposizioni normative di seguito richiamate:

a. Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante la “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (già citato anche come “codice”);

b. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, che costituisce “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, di seguito anche “TUSL”;

c. Il Codice Civile emanato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, numero 262, e successive modifiche ed integrazioni;

d. i Regolamenti dello INAF in materia di "contabilità" e di "attività

contrattuali", vigenti al momento della stipula del presente contratto;
e. tutte le altre disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici.

ARTICOLO 4.

(Documenti che regolano il rapporto contrattuale – Ordine di precedenza)

I seguenti documenti, elencati in ordine di precedenza, sono parte integrante del presente contratto e ne costituiscono il dossier in fase di esecuzione:

- il presente Contratto;
- il capitolato di gara sottoscritto dall'Impresa;
- l'offerta tecnica presentata dall'Impresa per le parti che costituiscono performance migliorativa rispetto ai requisiti minimi richiesti dall'Ente;
- l'offerta economica presentata dall'Impresa;
- gli atti allegati o, in qualsiasi forma, richiamati dai documenti sopra elencati.

ARTICOLO 5.

(Comunicazioni)

Le attività di comunicazione fra l'Impresa e l'Ente dovranno avvenire in forma scritta e facendo uso di mezzi di comunicazione elettronici, anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ente.

ARTICOLO 6.

(Durata del contratto e termini di esecuzione)

La data di inizio del contratto coincide con quella di trasmissione del documento digitale dall'Ente all'Impresa via Posta Elettronica Certificata, e data di conclusione coincidente con quella della Determinazione del Direttore dell'Ente con la quale si approvano degli atti di collaudo ovvero di attestazione di regolare esecuzione e certificato di conformità della

fornitura;

- l'Impresa si impegna ad eseguire la fornitura oggetto del presente contratto, entro e non oltre 5 (cinque) mesi solari dalla data di stipulazione digitale del contratto, salvo motivate proroghe, e ad assumere i relativi oneri, avvalendosi, a tal fine, di personale professionalmente qualificato. Nella esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l'Impresa è vincolata al rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche vigenti in materia di prevenzione e di sicurezza sul lavoro.

ARTICOLO 7.

(Corrispettivo dell'appalto e termini di pagamento)

- Il presente contratto di appalto si intende stipulato a corpo, con la possibilità di incremento del valore del contratto in accordo con la normativa vigente;
- Il corrispettivo netto è fissato pari a euro 266.340,00. La spesa lorda per l'Ente, come computata sul valore precedentemente riportato, è pari a euro 324.934,80 e trova copertura sul CRA 1.11 Osservatorio Astrofisico di Catania, Ob.Fu. 1.05.06.05.01 "Premiale iALMA", Capitolo 2.02.01.05.001.01 "Attrezzature scientifiche";
- Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato secondo quanto indicato nel dossier di gara e nel rispetto di condizioni, tempi e modalità stabiliti dalle disposizioni normative vigenti in materia;

ARTICOLO 8.

(Pagamenti e verifica dell'esecuzione della fornitura)

Il pagamento a corpo è subordinato alla:

- verifica positiva, tramite certificazione rilasciata dal responsabile del

procedimento in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni e al corretto adempimento delle obbligazioni che formano oggetto del presente contratto;

- acquisizione della certificazione di regolarità contributiva, in corso di validità, che attesti che l'Impresa sia in regola con i pagamenti e gli adempimenti previsti dalla legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- più in generale, permanere delle condizioni di insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

ARTICOLO 9.

(Deposito cauzionale – Cauzione definitiva)

- L'Ente prende atto che, per il combinato disposto dell'articolo 8 del Capitolato di gara e dell'articolo 103 del Codice, l'Impresa ha prodotto, a titolo di cauzione definitiva per la garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nelle fasi di effettuazione del contratto, la polizza fideiussoria numero 500015765, emessa dalla Allianz S.p.A., come consegnata in sede di stipulazione del contratto, con inizio validità in medesima data e scadenza il giorno 8 gennaio 2021, di importo pari al 5,00% (cinque per cento), somma ridotta del 50,00% (cinquanta per cento) ai sensi dell'art. 103 comma 1.
- La cauzione definitiva è svincolata alla data di emissione della Determinazione del Direttore dell'Ente che approva il certificato/attestato di regolare esecuzione della fornitura;

ARTICOLO 10.

(Codice di condotta – Patto d'Integrità)

L'Impresa conforma il proprio comportamento, e assume su di sé l'impegno e onere per i propri collaboratori e altre imprese collegate, al rispetto del Patto di Integrità, sottoscritto ad integrazione della documentazione contrattuale.

ARTICOLO 11.

(Obblighi dell'Impresa)

Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri generali previsti D.lgs. 50/2016 dal Codice e gli oneri specifici previsti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, al fine di:

- espletare le prestazioni contrattuali secondo le modalità previste dal Capitolato e dal Disciplinare di gara, dall'offerta tecnica dell'Impresa, eventualmente integrate dall'offerta tecnica presentata;
- osservare e far osservare dai propri incaricati un comportamento corretto e disciplinato nei confronti dei responsabili, dei rappresentanti e dei dipendenti dell'Ente.

ARTICOLO 12.

(Sicurezza sul luogo di lavoro)

L'Impresa è tenuta:

- a rispettare tutte le norme che disciplinano la prevenzione, la sicurezza e la salubrità dei luoghi di lavoro, in conformità a quanto espressamente disposto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81;
- ad adottare, in via cautelare, tutte le misure di prevenzione e gli altri provvedimenti necessari per garantire la sicurezza e la incolumità del personale adibito alla esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 13.

(Obblighi specifici dell'Impresa verso i propri lavoratori dipendenti)

L'Impresa è tenuta ad osservare le norme e le prescrizioni contenute nei contratti collettivi, nelle leggi e nei regolamenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Ente provvederà a effettuare le necessarie trattenute su qualsiasi credito maturato dall'Impresa per la esecuzione del contratto. L'Impresa è obbligata, ai fini retributivi, ad applicare tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi, sia territoriali che aziendali, vigenti nel "comparto" e/o nel "settore" di riferimento. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del codice, in caso l'Ente venga a conoscenza di un ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile del procedimento invita per iscritto l'Impresa a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente pagherà anche in itinere direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Impresa.

ARTICOLO 14.

(Subappalto e divieto di cessione del contratto)

Il presente contratto non può formare oggetto di cessione, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del codice. Le modalità di valutazione della qualità del progetto offerto, non ne consentono il subappalto, se non specificamente richiesto e approvato dall'Ente.

ARTICOLO 15.

(Sanzioni pecuniarie - Penalità)

Generalità. L'Impresa è responsabile della corretta esecuzione della fornitura e garante del buon esito di tutte le attività a essa connesse. Per sua negligenza o per cause ad essa imputabili, incorrerà nell'applicazione di sanzioni pecuniarie nella misura più sotto specificata, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore (art. 1382 C.C.), come di seguito specificate.

Constatazioni. Le sanzioni saranno applicate e i relativi importi saranno addebitati in contabilità dietro semplice constatazione del RUP o del Direttore del contratto, se nominato. Le comunicazioni del RUP o dell'Impresa, relative ai termini di applicazione delle sanzioni, dovranno essere formalizzate mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Eventi sanzionabili ed entità delle sanzioni. Premesso che tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito, saranno sanzionati i seguenti eventi e/o difformità del bene consegnato:

1. Difformità della fornitura o scostamento dei parametri rispetto a quelli offerti come performance migliorativa rispetto alle richieste base dell'Ente. Si distingueranno e valuteranno i casi di non conformità (NC) e il livello di gravità ad essi associabili (materiali, tempistica, performance, ecc.) e le ripercussioni che queste hanno sulla funzionalità finale della fornitura, inclusa la non accettazione della fornitura. Nel caso di NC l'Impresa sarà soggetta all'applicazione di una penale, di entità valutata dal RUP, variabile

dallo 0,1% (zero virgola uno per cento) allo 1% (uno per cento) dell'importo di aggiudicazione per ogni conclamata difformità / non conformità, a insindacabile giudizio dell'Ente. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale richiesta di giustificazione dell'avvenuta difformità trasmessa all'Impresa da parte dell'Ente.

2. Mancato rispetto dei termini di consegna indicati dall'Ente oppure offerti come performance migliorativa rispetto alle richieste base dell'Ente. L'Impresa è soggetta a una penale dello 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di consegna, a insindacabile giudizio dell'Ente. All'applicazione della predetta penale si perverrà a seguito di formale richiesta di giustificazione dell'avvenuta difformità, trasmessa all'Impresa da parte dell'Ente.

Addebito delle sanzioni. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o dell'evento con conseguente addebito.

ARTICOLO 16.

(Certificato di Regolare Esecuzione – Verifica di conformità)

La verifica di conformità della fornitura oggetto dell'appalto sarà emessa quale nota di accompagnamento e autorizzazione al pagamento della fattura di competenza, entro il termine di scadenza disposto dalla vigente normativa. Ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Codice, il certificato di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali deve essere approvato dai competenti Organi dell'Ente e assume carattere definitivo solo in presenza

della Determinazione del Direttore dell'Ente medesimo.

ARTICOLO 17.

(Fatturazione elettronica e split payment)

Il Decreto Ministeriale (DM) n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale disposizione, l'Ente accetta solo fatture che siano trasmesse in forma elettronica. Per quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco Ufficio è OQBIHP. L'Ente è soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ARTICOLO 18.

(Tracciabilità dei flussi finanziari – Conto corrente dedicato)

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa assume lo onere di rispettare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato, agli Atti dell'Ente, come di seguito indicato:

IBAN IT24F0503432900000000001922, intestato a Cinquepascal S.r.l. La persona delegata a operare su di esso è il signor Fabio Malaterra, nato a Milano il 28 dicembre 1965, codice fiscale MLTFBA65T28F205W.

ARTICOLO 19.

(Recesso e risoluzione del contratto)

Fatte salve le cause di risoluzione espressamente previste dal presente

contratto, l'Ente può esercitare in qualsiasi momento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 109 del Codice, dando all'Impresa un preavviso di almeno trenta giorni. Qualora l'Impresa abbia già avviato la esecuzione che ne forma l'oggetto, l'Ente deve provvedere, nel caso in cui intenda esercitare il diritto di recesso, al pagamento del corrispettivo previsto dal presente contratto limitatamente alle prestazioni già rese e, relativamente a quelle non ancora eseguite, nella misura di un decimo del loro importo complessivo. In particolare, l'Ente può esercitare il diritto di recesso nelle seguenti ipotesi:

- per motivi di pubblico interesse;
- per ritardata comunicazione della cessione dell'Impresa o di un ramo di attività della stessa o del mutamento della sua ragione sociale;
- in caso di fallimento dell'Impresa;
- nei casi di concordato preventivo e/o di stato di moratoria dell'Impresa e di adozione di atti di sequestro o di pignoramento dei suoi beni.

L'Ente può dichiarare il contratto risolto "ipso iure", ossia "di diritto", ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, ed affidare la esecuzione dell'appalto ad altro operatore economico, in danno dell'Impresa, nei seguenti casi:

- esecuzione delle prestazioni che formano oggetto dell'appalto in difformità con quanto disposto dal presente contratto o/e dall'offerta tecnica presentata;
- accertamento di un grave altro inadempimento contrattuale;
- accertamento del reato di frode nella esecuzione del contratto;

- accertata inosservanza della normativa in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza sul lavoro e di assicurazioni obbligatorie;
- violazione degli obblighi previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", emanato con DPR 16 aprile 2013, numero 62, che l'Impresa ha preventivamente visionato. L'Ente può avvalersi della "clausola risolutiva espressa" dandone comunicazione all'Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di previa messa in mora e/o di intervento giudiziale. Nelle ipotesi di risoluzione espressamente previste e disciplinate dal presente articolo, all'Impresa saranno addebitate le eventuali, maggiori spese sostenute dall'Ente rispetto a quelle inizialmente previste dal presente contratto.

ARTICOLO 20.

(Clausola arbitrale e foro competente)

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere fra l'Ente e l'Impresa nella fase di esecuzione dell'affidamento, saranno devolute, nel caso in cui non sia stato possibile procedere alla loro risoluzione per via amministrativa e qualunque sia lo loro natura (tecnica, amministrativa e/o giuridica), alla competente "Autorità Giurisdizionale". Per la risoluzione delle controversie di cui al precedente comma il "foro competente" è, in via esclusiva, quello di Catania. E' esclusa l'applicazione della "clausola arbitrale".

ARTICOLO 21.

(Obblighi di riservatezza)

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza; di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. Ciò vale anche relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

ARTICOLO 22.

(Utilizzo di foto e immagini da parte dell'Impresa)

E' fatto espresso divieto all'Impresa, singola oppure associata secondo le diverse modalità previste dal Codice, inclusi i suoi subappaltatori e/o subcontraenti, l'utilizzo di immagini e/o video, con riferimenti al contratto affidato, a fini pubblicitari e/o di marketing.

E' fatto espresso divieto, restando esclusi gli eventuali obblighi connessi con la cartellonistica di sicurezza o altri vincoli imposti da disposti normativi, di esporre, a titolo semplicemente esemplificativo sebbene non esaustivo, pannelli, banner, striscioni, etichette, su elementi, parti, edifici, impianti di proprietà dell'Ente oggetto del presente appalto.

Qualora l'Impresa voglia inserire nel suo portfolio delle attività delle immagini, ovvero delle foto ovvero dei video che abbiano come soggetto impianti e/o edifici e/o spazi di proprietà e/o di pertinenza dell'Ente, dovrà richiedere per l'utilizzo, anche a valle della regolare esecuzione dell'appalto, espressa autorizzazione alla stazione appaltante.

ARTICOLO 23.

(Spese di bollo e registrazione)

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese propedeutiche, connesse e conseguenti alla stipula del presente contratto.

Su comunicazione dell'Impresa, l'imposta di bollo, pari a euro 80,00

(ottanta), è stata versata tramite bonifico bancario sul conto corrente bancario intestato all'Istituto Nazionale di Astrofisica, IBAN IT69S0100503309000000218500, come da dichiarazione sostitutiva presentata e connessa ricevuta di versamento.

ARTICOLO 24.

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "GDPR" – General Data Protection Regulation), l'Istituto Nazionale di Astrofisica informa che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla stipula e all'esecuzione del contratto, all'adempimento degli obblighi previsti dalla legge connessi al rapporto contrattuale, alla gestione del contratto stesso e alla tutela dei diritti contrattuali.

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti che garantiscono il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR e all'Allegato B del Codice Privacy (articoli 33-36 del Codice), ad opera di dipendenti dell'INAF appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 del medesimo Regolamento UE 2016/679.

L'INAF segnala altresì che, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'articolo 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i

dati stessi sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.

Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l'integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali.

L'INAF informa altresì che l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 potrà essere fatto valere, senza alcuna formalità, rivolgendo apposita istanza al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto (Email: rpd@inaf.it). Il Titolare del trattamento è l'Istituto Nazionale di Astrofisica con sede legale in Viale del Parco Mellini, 84 – 00136 Roma, Italia.

ARTICOLO 25.

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nei documenti indicati e specificati nel presente contratto, e a tutte le disposizioni, normative e non, che disciplinano gli appalti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del Codice Civile, le parti approvano specificamente le disposizioni contenute negli articoli 19 (Recesso e risoluzione del contratto) e 20 (Clausola arbitrale e foro competente). Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente, è composto da 25 (venticinque) articoli e delle premesse che ne fanno parte integrante, consta di 20 (venti) pagine e, dopo attenta rilettura, viene approvato e sottoscritto dalle parti con firma digitale.

per l'Ente

Isabella Pagano

per l'Impresa

Fabio Malaterra